MICHELINI. Prego il signor presidente d'interrogare la Camera se mi permette di parlare ancora una volta. (*Sì! sì! Parli!*)

Ho detto che la disposizione che cade in discussione era incostituzionale: il signor avvocato Bronzini non è di questo parere: però, quanto a me, la credo incostituzionale, inquantochè, siccome i nostri successori hanno gli stessi diritti che abbiamo noi, così potranno fare o non fare tutte quelle leggi che possiamo far noi, tutte quelle leggi che crederanno utili al popolo Quando pertanto noi imponiamo loro il dovere di fare una legge, noi andiamo al di là dei nostri diritti, noi esercitiamo un potere costituente, appunto come nella Costituzione del 1830 in Francia si è imposto al Parlamento l'obbligo di far varie leggi, e fra le altre quelle riguardanti le amministrazioni comunale e dipartimentale.

Il signor avvocato Bronzini diceva che la legge che noi facciamo è temporanea; questo non lo ammetto. Io non riconosco nelle leggi verun carattere nè di perpetuità, nè di temporaneità; non vi è legge perpetua, perchè noi non possiamo vincolare i nostri successori, e tutte le leggi sono provvisorie, inquantochè durano finchè non siano abrogate dagli stessi poteri che le hanno fatte.

Sono pertanto da respingersi tutte quelle espressioni di perpetuità o di provvisorietà che si vorrebbero talvolta applicare alle leggi. Per questi motivi io mantengo che si debba sopprimere il paragrafo che discutiamo.

ROSELLINI. Rispondo all'onorevole deputato Bertolini che la Commissione è lontana dal credersi infallibile; credo però che egli esageri la difficoltà dei calcoli che la Commissione ha dovuto istituire; questi calcoli non sono poi tanto difficili; il numero degli utenti è conosciuto: presentemente è di 90,000 all'incirca; è pur nota la proporzione secondo la quale essi sono ripartiti tra le varie categorie enumerate nell'articolo quinto: tutto questo risulta dagli stati che si conservano negli uffizi d'ispezione superiore, onde sappiamo presso a poco quale sarà il provento delle tasse stabilite nella nostra tariffa; sappiamo anche che il Governo ci guadagnerà, che ci troverà un utile non lieve, e questo utile verrà a compensare le spese incontrate dal Governo nell'introduzione del sistema metrico nel nostro Stato: ma non è giusto che questo guadagno debba durare indefinito: quando il Governo abbia ricuperato le dette spese, allora i diritti di verificazione potranno e dovranno alleggerirsi; a questo mira appunto la revisione decennale di cui si parla in questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo terzo, proposto dal deputato Michelini.

(Non è approvata.)

BERTOLINI. È evidente che quand'anche si voglia ammettere che la Commissione sia stata infallibile nei suoi calcoli, questi, pare a me, mancassero di base, del che è facile la dimostrazione; la Commissione intendeva di assoggettare tutti i proprietari alla verificazione; ora la Camera mi pare abbia adottato un altro principio, che cioè non tutti i proprietari siano soggetti a questa verificazione. Dunque le basi dalle quali partiva la Commissione non sono più le stesse, i calcoli sono diversi. In conseguenza, converrà venire quanto più prima si può alla revisione di questa tabella, e si potranno di più fare quelle modificazioni che si crederanno utili e nell'interesse dello Stato e nell'interesse individuale.

DESPINE, *relatore.* Je répondrai à l'honorable monsieur Bertolini que la Commission s'est basée sur l'état résultant du dépouillement qu'elle a fait des produits de la vérification pour les années antérieures, et plus spécialement pour l'année 1847. Comme les propriétaires n'ont pas été pas compris dans cet état, ne se trouvant pas assujétis à la vérification périodique, leur suppression dans cette loi n'aura donc aucune influence sur les résultats obtenus.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Bertolini, cioè la riduzione della revisione da 10 anni a 5 anni.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Pongo ai voti il testo del paragrafo proposto dalla Commissione, di cui ho già più volte dato lettura.

(È approvato.)

DEL CARRETTO. Credo che ora sarebbe il caso di porre ai voti il mio emendamento, poichè la Camera avendo conservato i quaranta centesimi per tutti tre gli articoli, si potrebbero adesso riunire in un solo, come ebbi l'onore di proporre ieri.

PRESIDENTE. Il signor deputato Del Carretto avea proposto che i paragrafi 6, 7 e 8, i quali portano una tassa uniforme, fossero numerati sotto lo stesso alinea.

MARTINET. Le dernier vote que la Chambre vient d'émettre rend précisément inadmissible la réunion proposée de ces trois alinéas en un seul, parce qu'il peut bien se faire que dans les dix années on modifiât une partie et non pas l'autre. Voilà pourquoi je crois convenable de maintenir chaque paragraphe séparé, comme ils ont été proposés par la Commission.

MICHELINI. Non credo che l'osservazione del deputato Martinet si opponga alla proposizione dell'onorevole deputato Del Carretto, inquantochè sia la tariffa riformata da qui a dieci, oppure da qui a cinque anni, secondo parrà al Parlamento, ciò dovrà farsi per legge, ed allora, se vi sarà differenza nei diritti da pagarsi, si separerà ciò che ora si unisce.

PRESIDENTE. Persiste il signor deputato Del Carretto nel suo emendamento?

DEL CARRETTO. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta del deputato Del Carretto, la quale consiste nel porre sotto lo stesso alinea i paragrafi 6, 7 e 8.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 5 come è modificato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora vengono i due articoli addizionali: il primo del signor deputato Bottone e l'altro del signor deputato Fagnani.

Quello del signor Bottone è così concepito:

« La verificazione di cui all'articolo 5 non avrà luogo per i particolari che si servono dei pesi e misure per il solo smercio dei prodotti del loro bestiame e di quelli del loro suolo, di cui siano proprietari o di cui abbiano a qualunque titolo il godimento. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'emendamento Fagnani consistente nel seguente alinea da aggiungersi all'articolo 8:

« Qualunque compratore di derrate da un proprietario potrà rifiutare le misure che non siano munite del bollo periodico del pubblico verificatore. »

(È appoggiato.)

Il deputato Fagnani ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

FAGNANI. Importanti furono le ragioni addotte dal deputato Bottone relativamente al gran numero di verificatori che farebbero d'uopo, ove le misure ed i pesi di tutti i proprietari che vendono i loro prodotti dovessero essere sottoposti al bollo governativo, importanti le ragioni addotte dal deputato Siotto-Pintor relativamente alle vessazioni che si verrebbero necessariamente a cagionare.